

Verbale di costituzione della Associazione I Ragazzi di Monteleco



Il giorno 21 ottobre 2023 alle ore 18.30 si è riunita in Genova, presso il Seminario Arcivescovile di Genova, l'assemblea costituente della Associazione "I Ragazzi di Monteleco"

Sono presenti n. 20 soci il cui elenco è esposto in foglio separato sottoscritto da tutti i partecipanti e siglato dal Presidente.

Assume la Presidenza per unanime volontà delle parti, il Rettore del Seminario Arcivescovile di Genova, Don Francesco Fully Doragrossa che constata la presenza di 20 persone che dichiarano di voler partecipare quali soci della costituenda Associazione.

Viene chiamata la Sig.ra Marino Paola, che accetta, a svolgere le funzioni di segretaria.

Constatata la unanime volontà di costituzione dell'ente per proseguire il carisma di Don Ga e Don I e per custodire l'immobile di Monte Leco già utilizzato dal Movimento Ragazzi, viene fatta circolare la bozza dello Statuto della costituenda Associazione. A conclusione, sempre all'unanimità, l'Assemblea delibera di voler costituire l'Associazione e approva la bozza di Statuto che si allega sub A al presente verbale.

Chiamata dal Presidente a provvedere alla nomina del Consiglio, l'Assemblea, con voto segreto, nomina Consiglieri dell'Associazione:

1. Liga Sarina (designata quale Presidente)
2. Torre Giancarlo
3. Gava Alice
4. Olla Mattia
5. Pitto Gianfranco
6. Pinasco Domenico
7. Mosci Riccardo
8. Marino Paola



che resteranno in carica per 3 anni, come previsto dall'art. 9 dello Statuto e tra questi immediatamente eleggono il Vicepresidente nella persona del Sig. Riccardo Mosci.

Il nuovo Consiglio osserva che, a norma dell'art. 14 è per ora non necessaria la nomina dell'organo di controllo che verrà nominato al superamento delle cifre di cui all'art 30 del D. Lgs.117/2017.

L'Assemblea fissa in € 10,00.= (dieci/00) la quota sociale dovuta da ogni socio per l'anno 2023 e in Euro 20,00.= (venti/00) per gli anni a seguire.

Il Rettore del Seminario Arcivescovile di Genova dona all'Associazione Euro 5.300,00 (cinquemilatrecento/00).


Null'altro essendo da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.20 previa lettura ed approvazione del presente verbale che si chiede venga sottoposto a registrazione a tassa fissa

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Adolfo Fermo

Don Fully Doragrossa
Fully Doragrossa



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

Registrato il 20/10/2023 al n. 1498 sub 3

Col pagamento F23/F24 di Euro 200,00

L'ESATTORE
Marta C. MARTELLA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " I RAGAZZI DI MONTELECO "



Art. 1. DENOMINAZIONE - SEDE.

1. È costituita nel Comune di Genova (GE) - Salita Oregina, 48, l'Associazione " I RAGAZZI DI MONTELECO ". Il Consiglio Direttivo può stabilire una o più sedi operative in funzione delle esigenze dell'Ente e può trasferire la sede nell'ambito del territorio del comune di Genova.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non lucrativi;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'Associazione all'Istituto Don Minetti.

Art. 2. SCOPI ASSOCIATIVI.

L'Associazione di Promozione Sociale I RAGAZZI DI MONTELECO ha lo scopo di promuovere e favorire

- L'opera educativa e formativa, rivolta ad educatori e ragazzi che a partire dall'esperienza di Monteleco dal 1951, ispirata ai valori del Vangelo e aperta ad ogni ragazzo, si svolge nell'ambito del MOVIMENTO RAGAZZI in tutte le sue forme pastorali e legali.
- Che vengano mantenute vive le radici di questa esperienza educativa presenti nelle figure di don Ga (Gaspare Canepa) e don I (Don Giuseppe Ivaldi) promuovendone la memoria e soprattutto non venga smarrito lo stile educativo e di vita, la loro pedagogia.
- Il buon andamento e mantenimento della Casa Diocesana di Monteleco (Comune di Voltaggio, provincia di Alessandria - villa Acquarone 137) o eventuali altri immobili dove il Movimento Ragazzi (Opera Diocesana Ragazzi) svolge la sua opera, attraverso donazioni, lavoro attivo volontario, competenze professionali di ciascuno, iniziative atte a raccogliere fondi quali organizzazione di incontri, manifestazioni, spettacoli, ecc ;
- l'incontro tra le persone che hanno trascorso a Monteleco o nel Movimento Ragazzi una parte significativa della propria vita beneficiando della sua opera educativa a partire dal 1951 e che desiderano far sì che lo stile di Don Ga e don I, possa continuare a essere viva nella Chiesa e nella sua missione per i giovani.
- L'aiuto concreto a ragazzi, famiglie, adulti fragili, sia che siano o non siano stati anche in passato in contatto col Movimento Ragazzi attraverso Monteleco o altre attività effettuate; con un occhio particolare e privilegiato a situazioni di povertà e emarginazione sociale; per aiuto concreto si intende progetti di sostegno economico o finanziario, di inserimento lavorativo, di accompagnamento educativo, di sostegno relazionale.
- In particolare, per il raggiungimento dello scopo, potrà svolgere tutte quelle attività di studio, ricerca, di organizzazione di convegni, seminari ed attività editoriali che i propri organismi riterranno coerenti con il perseguimento delle finalità associative, nonché compiere tutti gli atti economico - finanziari, gestionali, utili a raggiungere i propri fini.
- Il mantenimento e la continuazione della realizzazione e organizzazione delle settimane di campo estivo del Movimento Ragazzi presso la colonia di Monteleco, gestiti ed organizzati da educatori volontari. Esempio del metodo dell'educazione attraverso il gioco, che permette di tramandare lo stile della Libera Repubblica dei Ragazzi nel tempo.

2. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia.

3. Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3. DURATA.

L'Associazione ha durata illimitata.



Art. 4. REGOLE PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. All'inizio e al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale e di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5. SOCI: ADESIONE E RECESSO.

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne cittadini sia italiani che stranieri purché condividano le finalità dell'Associazione e gli ideali.

Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed espulsione per indegnità. Essa non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività.

A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La domanda di adesione deve contenere l'approvazione in forma specifica del presente Statuto.

La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

Sarà diritto di ogni socio frequentare la sede sociale negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, fruire delle strutture associative.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto e produce effetti con lo scadere dell'anno in corso, purché intervenuta almeno tre mesi prima. Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso della quota né per qualsiasi altra ragione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. QUOTA ASSOCIATIVA.

Ogni socio deve versare entro il primo semestre di ogni anno la quota di rinnovo deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La misura della quota sarà deliberata dall'Assemblea nella stessa riunione in cui questa approverà il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio Preventivo dell'anno di riferimento.

Tale Assemblea dovrà tenersi entro il primo bimestre di ogni anno.

Il mancato versamento entro il termine previsto della quota associativa comporta la sospensione dei diritti sociali, ed il mancato versamento della quota entro la fine dell'anno di riferimento la decadenza dalla qualità di socio.


Art.7. REGISTRO DEI SOCI.

Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene, in conformità alle disposizioni della legge 675/1996, un registro anagrafico dei Soci. Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.

Art. 8. ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa:

- a) elegge gli organi dell'associazione in conformità al presente Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché la misura delle quote annuali sociali;
- c) è competente per gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare per approvare la vendita, l'acquisto e la permuta di immobili strumentali alle finalità associative;



È convocata almeno una volta l'anno per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere b) del presente articolo, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare su una delle materie sottoindicate, è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno la metà dei soci. L'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le delibere aventi ad oggetto:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (con esclusione dell'eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga dell'associazione, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione sarà regolarmente costituita ove intervengano o siano rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le convocazioni vanno fatte, alternativamente:

- con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) e con avviso da affiggere presso la sede e i locali utilizzati dall'associazione con almeno 20 giorni di preavviso;
- con mezzi informatici adeguati.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante conferimento di delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di tre altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda presiedere, l'Assemblea stessa provvede a designare il soggetto che la presieda.

Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE - NOMINA - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, secondo il criterio del voto singolo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo la delibera assembleare.

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati alla data della convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio che desidera essere membro del Consiglio Direttivo deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta di candidatura.

Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo:

- a) dall'Assemblea in prima convocazione, tutti coloro i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui gli aventi diritto siano in numero maggiore dei posti a disposizione saranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.

- b) dall'Assemblea in seconda convocazione coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di proposte avanzate dai partecipanti all'Assemblea ed approvate per alzata di mano con le maggioranze sopra previste.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese. Le attività comportanti rimborsi spese per soci o membri del Consiglio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo sulla base di un preventivo di massima.

I consiglieri eleggono tra loro il Vicepresidente: in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del Vice presidente.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato.

Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

È compito del Consiglio Direttivo:



- a) programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;
- b) su proposta del Segretario, approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e la proposta di quota associativa annuale da portare in approvazione in Assemblea;
- c) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
- d) convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci, potrà istituire commissioni o comitati di studio e ricerca interni all'Associazione. Tali commissioni potranno avere sia carattere permanente che temporaneo e vi potranno partecipare anche esterni all'Associazione.

Art. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro tenuto dal segretario e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 12. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo di tre anni in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo, alla tenuta del libro dei Soci ed alle relative certificazioni; provvede altresì all'organizzazione dell'attività dell'Associazione.

Il presidente propone al Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno, un programma di lavoro da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne cura l'esecuzione in accordo con il Consiglio Direttivo.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Presidente.

Viene istituita la carica di Presidente onorario, che l'Assemblea sceglie per acclamazione, e che viene eletto in base alla sua comprovata, prolungata e riconosciuta partecipazione alla vita attiva di Monteleco.

Art. 13. SEGRETARIO.

Il Segretario viene nominato su indicazione del Presidente, anche al di fuori del direttivo, ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino a che rimanga in carica il Consiglio Direttivo.

Il Segretario, unitamente al Presidente, ha la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità, redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci, rilascia ai soci le quietanze di pagamento per le quote sociali.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Segretario.

Art. 14. ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

Registrazione n. 30/10/2023 10985423

Col pagamento n. 23/24 di Euro allegato

L'UFFICIALE
(Marta C. MANZONI)